

ITALIA OGGI

LIBERALIZZAZIONI/ Dagli avvocati del Triveneto ecco il primo schema di contratto tipo Legali, preventivi ad ampio raggio Nel conferire l'incarico spazio alla eventuale mediazione

Nel conferimento dell'incarico all'avvocato con obbligo di preventivo trova spazio anche la delega al legale stesso di attivare l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta con il dlgs 28/2010. È quanto emerge dal modello di contratto-tipo con preventivo che è stato messo a punto nei giorni scorsi dall'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e che tiene conto del decreto legge sulle liberalizzazioni, n. 1/2012, il quale all'art. 9, prevede l'obbligo per il professionista di pattuire per iscritto il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale fornendo a richiesta del cliente anche un preventivo scritto.

La bozza, la prima nel suo genere, sta già facendo il giro degli altri Ordini forensi italiani. «In attesa di esaminare il testo del decreto legge nella sua versione definitiva», spiegano dall'Unione Triveneta Avvocati, «abbiamo ritenuto opportuno predisporre un contratto-tipo come prima indicazione operativa per i colleghi».

La bozza si articola in quattro passaggi base: innanzitutto, la delega che il cliente assegna al legale (Preventivo e conferimento incarico professionale, si veda modello riprodotto in pagina) dove vengono inseriti i dati anagrafici del cliente e il conferimento vero e proprio (Conferisce/Conferma) con il quale il cliente dà incarico al legale di prestare assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in una determinata pratica.

La bozza di contratto-tipo con preventivo entra poi nel contenuto specifico dell'accordo (Pattuisce) che contiene nove clausole per dedicare lo spazio conclusivo alla firma congiunta del cliente e dell'avvocato del contratto in ordine all'informativa sulla privacy e sull'antiriciclaggio e alla copia dei documenti identificativi del cliente come allegati al contratto stesso e, da ultimo, la firma del solo cliente della clausola n. 2 delle clausole vessatorie poste nei numeri 3, 5, 6, 7 e 8. In particolare, però, spicca nella prima clausola alla lettera a), il riferimento all'assistenza dell'avvocato anche in via stragiudiziale allo scopo di una bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col dlgs 28/2010. L'avvocato, in questo modo, vedrà riconosciuto dal proprio cliente un compito che nel decreto originario non lo vedeva protagonista e, al tempo stesso, si impegnerà a mettere il cliente nelle condizioni di poter definire in via di conciliazione la sua lite. Non si tratta, però, dell'unico aspetto di riguardo del modello predisposto dagli avvocati trentini. Alla clausola n. 2, infatti, viene posto l'accento sul grado di complessità dell'incarico di cui il cliente dichiara di esserne consapevole ed informato relativamente alla possibilità di dover corrispondere eventuali oneri ipotizzabili dalla complessità della pratica stessa. Da notare, poi, che nel modello messo a punto dall'Unione Triveneta Avvocati le clausole che vanno dalla n. 3 alla n. 8 sono clausole vessatorie per il cliente. In particolare, la clausola n. 3 obbliga il cliente a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella che il legale emetterà, in acconto o a saldo, nel termine di 15 giorni dal ricevimento degli stessi, pena lo scioglimento del contratto e l'autorizzazione per il professionista di dare immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità.

La clausola n. 4 del contratto-tipo con preventivo, invece, obbliga il cliente a corrispondere all'avvocato l'importo che risulta dal contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte, qualora l'importo giudizialmente fosse superiore a quello pattuito in sede di contrattazione la differenza sarà riconosciuta a favore del legale che sarà anche autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese

legali poste a carico di quest'ultima. Posto che il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti sotto la sua responsabilità (clausola n. 5 della bozza di contratto-tipo con preventivo, ndr), alla clausola n. 6 il cliente si impegna a mettere a disposizione del legale quanto necessario per esercitare le difese. La clausola n. 7 del modello di contratto con preventivo stabilisce che, in caso di conciliazione della controversia, il cliente verserà quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione e, per finire, alla clausola n. 8 si pattuisce che in caso di recesso rimane l'obbligo in capo al cliente che recede di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato e il 12,5% sull'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi indicati nelle lettere a) b) e c) della clausola n. 1 del contratto pattuito.

PREVENTIVO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il sig. nato a il
....., C.F., residente in, via,
in proprio / quale legale rappresentante di, con sede in
....., P. IVA, come da visura C.C.I.A.A. che si allega
al presente, o quale rappresentante di (persona fisica),
identificato dall'avv. a mezzo (documento) rilasciato da (autorità)
..... in data di cui si allega copia,
ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all'avv. l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella
vertenza contro, avente ad oggetto, ed
avente valore

PATTUISCE

1) con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come
segue:

a) quanto ad Euro per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione
della controversia, compresa l'eventuale taxa della procedura di mediazione introdotta col
D.lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

b) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (fino alla prima udienza
di trattazione ex art. 183 cpc) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed
IVA;

c) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (dalle memorie ex art. 183

che comprese e sino alla sentenza) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

Le somme sopraindicate devono intendersi onnicomprensive di ogni rاپione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc.) sarà a carico del cliente e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata o al professionista a semplice richiesta.

2) Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito a liberamente determinato. Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

3) Il cliente si impegna a pagare all'avvocato i precuvvii di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; a tal riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento:

.....

Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal cod. di proc. civ. sino alla nomina di altro difensore.

4) Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dal presente contratto e indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte, qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito; la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperata dalla controparte). L'avvocato è autorizzato dal cliente a fare versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

5) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

6) Il cliente dichiara di essere stato adotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a mettere a disposizione dell'avvocato quanto necessario per esercitare le difese.

7) In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà oltre quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l'ulteriore compenso di euro, oltre CNPA ed IVA.

8) In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi sub a), b) e) di cui all'articolo 1 del presente contratto. Tale penale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

9) Si dà atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa.....

Allegati: 1) informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente.

.....

Firma Cliente

Firma Avvocato

per approvazione espressa della clausola nr. 2 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Firma Cliente

Clausole vessatorie:

per approvazione espressa e concordata delle clausole nr. 3, 5,6, 7 e 8

Firma Cliente